



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, sciogliendo la riserva dell'ultima udienza,
premessò che

La Federazione Italiana Professionisti della Danza (di seguito: Fipd), in persona del presidente avv. Valeria Conconi, ha introdotto questo procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un ordine rivolto ad Eugenio Solbiati di consegnare a Conconi i documenti in suo possesso riferibili all'associazione e la comunicazione delle password per l'operatività del sito internet dell'associazione e quella del relativo conto corrente bancario (in occasione dell'ultima udienza, la ricorrente ha evidenziato che riteneva fondamentale la comunicazione del codice di accesso per la gestione del sito internet dell'associazione).

Il ricorso è stato depositato il 19 luglio 2022.

La ricorrente ha precisato che Solbiati era stato presidente dell'associazione fino alle dimissioni comunicate con pec del 12 aprile 2022. La ricorrente ha sottolineato che tali dimissioni dovevano comportare, a norma di statuto, la decadenza anche del consiglio direttivo di Fipd.

La parte ricorrente ha anche evidenziato che, in base allo statuto vigente, Solbiati, dopo le dimissioni, avrebbe dovuto convocare un'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo presidente e dei componenti del consiglio direttivo.

Ciò avrebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dalle dimissioni.

Solbiati non ha provveduto a tali incombenzi per mesi, fino a quando alcuni associati hanno convocato un'assemblea per l'8 luglio 2022. In quell'occasione è stata eletta l'avv. Valeria Conconi come nuovo presidente e sono stati scelti i nuovi componenti del consiglio direttivo.

L'avv. Valeria Conconi ha in seguito inviato con pec a Solbiati un invito a “*fissare un incontro*” per il “*passaggio delle consegne*”.

La ricorrente ha precisato che, nei fatti, l'invito non ha avuto seguito.

La ricorrente ha anche allegato che Solbiati aveva continuato, pur dopo le sue dimissioni, a svolgere attività connesse all'associazione, come ammettere nuovi associati (anche se tale attività spetterebbe al consiglio direttivo) e incassare le quote associative.

La parte ricorrente ha quindi sostenuto di essere stata costretta dalla condotta del resistente ad introdurre questo procedimento cautelare, dato che i fatti sopra descritti erano fonte di gravi danni per l'associazione.

Solbiati si è costituito sostenendo, tra l'altro, che le delibere dell'assemblea dell'8 luglio 2022 sarebbero nulle o quantomeno annullabili.

Il resistente ha anche prodotto l'atto di citazione con il quale, assieme ad altre persone associate di Fipd, ha impugnato tali delibere, chiedendo la sospensione della loro efficacia ai sensi dell'art. 23 c.c.

Il resistente ha in particolare evidenziato che l'assemblea non era stata convocata in modo conforme allo statuto e alla legge.

La ricorrente ha replicato che la convocazione è avvenuta da parte di sei soci, che hanno inviato il relativo avviso con messaggio di posta elettronica diretto *“a tutti coloro, i quali risultavano soci attivi nel libro soci ufficiali, ovvero ai 57 soci, che erano rubricati quali soci “attivi”, nel gestionale ufficiale di FIPD”*.

È necessario precisare che le parti sono in contrasto nella determinazione di quale sia lo statuto in vigore. Secondo la ricorrente, lo statuto al quale fare riferimento sarebbe quello approvato nel 2012. Il resistente ha prodotto uno statuto apparentemente approvato nel 2018. La resistente ha sostenuto che il verbale di approvazione di tale ultimo statuto sarebbe falso (il documento prodotto in copia dal resistente risulterebbe, tra l'altro, firmato da Anna Baldassin, che era la segretaria dell'associazione quando sarebbe stato redatto il verbale dell'assemblea; secondo la ricorrente tali firme sarebbero false).

Le parti sono anche in contrasto su quali fossero gli associati da convocare per l'assemblea. Secondo il resistente, avrebbero diritto di partecipare all'assemblea anche gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa. Complessivamente gli associati che avrebbero dovuto essere convocati sarebbero quindi, come minimo 219, e non soltanto 57.

La ricorrente ha contestato l'elenco degli associati prodotto dal resistente, sostenendo che sarebbe falso.

La ricorrente ha precisato che il mezzo usato per la convocazione sarebbe legittimo, sia in base allo statuto del 2012, sia in base a quello contestato del 2018.

Si deve però rilevare che entrambi gli statuti prevedono che la convocazione debba avvenire a cura del presidente.

Lo statuto del 2012 prevede espressamente che, in caso di dimissioni del presidente, del vicepresidente, del presidente vicario o del segretario generale, un'assemblea straordinaria debba essere convocata, per la nomina del nuovo titolare di tali cariche, dal consiglio direttivo *“nella persona del Presidente pro tempore ovvero in mancanza di quest'ultimo in persona del consigliere più anziano”*.

L'art. 20 c.c. non consente la convocazione da parte di un decimo degli associati, come sostenuto invece dalla ricorrente. Tale articolo prevede infatti che la convocazione dell'assemblea sia fatta dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando vi sia necessità o *“ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale”*.

È necessario evidenziare che il resistente ha sostenuto di aver conservato i poteri di presidente anche dopo le sue dimissioni, per quanto riguarda la gestione degli affari ordinari dell'associazione, e di aver convocato l'assemblea degli associati, oltre il termine meramente ordinatorio indicato dalla ricorrente, per il 10 settembre 2022.

La ricorrente ha presentato un ricorso per ottenere un'inibizione allo svolgimento di tale assemblea. Il ricorso è stato respinto da questo tribunale con ordinanza del 2 settembre 2022. In tale ordinanza è stato scritto che non vi erano elementi idonei per considerare legittima l'elezione di Conconi avvenuta l'8 luglio 2022.

L'assemblea del 10 settembre 2022 si è quindi svolta, con la conseguente elezione di Antonio Contessa come nuovo presidente.

Tale delibera del 10 settembre 2022 è stata impugnata dall'odierna ricorrente, in persona dell'avv. Conconi.

La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che Solbiati non poteva essere considerato come un associato di Fipd, già quando è stato eletto presidente nel 2021, non avendo versato la quota associativa da più di cinque anni.

La convocazione dell'assemblea di settembre 2022 sarebbe stata quindi, anche per questa ragione, illegittima.

Si deve ora rilevare che non vi sono elementi sufficienti per considerare legittima l'elezione di Conconi avvenuta a luglio 2022. Ciò principalmente perché non appare corretta la convocazione dell'assemblea da parte di sei associati (gli stessi avrebbero eventualmente dovuto, qualora non avessero considerato Solbiati un legittimo presidente dell'associazione neppure per lo svolgimento dell'attività ordinaria, chiedere che la convocazione avvenisse con provvedimento del Presidente del Tribunale). È opportuno sottolineare che l'elezione di Conconi è avvenuta da parte di soli tredici associati, dieci presenti personalmente e tre rappresentati da delegati. Infatti, non hanno partecipato all'assemblea, personalmente o tramite delegato, 44 tra le 57 persone che la ricorrente considera come aventi diritto al voto. È necessario precisare che lo statuto del 2012 vieta il voto per delega in assemblea.

Si deve inoltre porre in rilievo che la richiesta di inibire lo svolgimento dell'assemblea del 10 settembre 2022 è stata respinta con un'ordinanza di questo tribunale nella quale è stato chiarito che il rigetto del ricorso era motivato anche dal fatto che, allo stato degli atti, non vi erano elementi idonei per considerare legittima l'elezione di Conconi.

Le delibere assembleari di luglio e di settembre sono entrambe oggetto di separati giudizi.

Non vi sono comunque elementi per ritenere che la delibera di settembre 2022 sia addirittura nulla.

Il presidente dell'associazione appare quindi essere, allo stato degli atti, quello eletto dall'assemblea del 10 settembre 2022.

Solbiati ha precisato che le password necessarie per assicurare la gestione dell'associazione sono attualmente nella disponibilità del presidente nominato a settembre e del segretario.

In conclusione, gli elementi disponibili in questo procedimento portano ad escludere che sussista il *fumus boni juris* necessario per accogliere il ricorso.

Resta ovviamente salva ogni diversa valutazione che dovrà essere svolta nei processi relativi alle impugnazioni delle suddette delibere, processi da svolgere con cognizione piena.

Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Varese, 29 novembre 2022

Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli